



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 5 del 09.03.2017

Oggetto. Piano di risanamento e controllo dalla Tubercolosi bovina, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica della Regione Sardegna anno 2017.

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

Vista la L. 23 dicembre 1975 n. 745;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 7 giugno 1979 n. 261;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Vista la Legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tubercolosi e dalla Brucellosi e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della Brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995 n. 592, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della Tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il Decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996 n. 358, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della Leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1997, n. 429 Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini e al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della Leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

- Visto il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 di attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
- Visto il Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento Europeo e del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Visto il Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione del 21 marzo 2002, che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la Decisione 2000/330/CE relativamente agli sviluppi scientifici in materia di Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina enzootica;
- Vista la Decisione della Commissione N 2003/237/CE del 3 aprile 2003 che attribuisce alla Regione Sardegna la qualifica di territorio ufficialmente indenne da Brucellosi Ovi-caprina;
- Vista la Decisione della Commissione N. 2003/467/CE del 23 giugno 2003, che attribuisce alla Regione Sardegna la qualifica di territorio ufficialmente indenne da Brucellosi Bovina Bufalina;
- Visto il Decreto legislativo 9 gennaio 2004, n. 58 recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000 del 25 agosto 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39;
- Visto il Regolamento (CE) 2004/853 del 29 aprile 2004, Allegato I, sezione IX;
- Visto il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e successive modifiche, con le relative circolari esplicative del Ministero della Salute;
- Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193 di Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;
- Vista la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;
- Vista la Decisione della Commissione N. 2007/174/CE del 20 marzo 2007, che attribuisce alla Regione Sardegna la qualifica di territorio ufficialmente indenne da Leucosi Bovina Enzootica;
- Vista la Decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008 che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunità e successive modificazioni;
- Vista la Decisione della Commissione N. 2009/342/CE del 23 aprile 2009 che attribuisce la qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da Tubercolosi bovina e bufalina alla provincia di Oristano;
- Vista la Decisione della Commissione N. 2010/391/CE del 8 luglio 2010 che attribuisce la qualifica comunitaria di territori ufficialmente indenni da Tubercolosi bovina e bufalina alle province di Cagliari, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio;
- Visto il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale N. 54 del 21 ottobre 2009 relativo a "Notifica delle malattie infettive e trasmissibili degli animali";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

- Visto il Regolamento (CE) n. 653/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica il Reg (CE) n.1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine;
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015, che reca misure straordinarie in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica;
- Considerate le attività eseguite ai sensi Decreto dell'Assessore dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale N. 17 del 6 aprile 2016 sul Piano regionale di controllo e di sorveglianza della Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina e della Brucellosi ovi-caprina, anno 2016;
- Considerato che i risultati favorevoli delle attività di controllo svolte fino al 2016 negli allevamenti bovini e bufalini per la Brucellosi e la Leucosi consentono il mantenimento della qualifica di Regione Ufficialmente indenne ai sensi del D.lgs n. 196/99;
- Preso atto che data la situazione epidemiologica favorevole per Leucosi bovina enzootica sul territorio regionale è possibile ridurre le prove sierologiche di routine ai sensi del D.lgs. n. 196/99;
- Considerato che, data la situazione epidemiologica favorevole per Brucellosi bovina e bufalina sul territorio nazionale, appare ragionevole applicare misure di sorveglianza della malattia analoghe a quelle previste per la prevenzione della reintroduzione delle malattie esotiche, ossia tese a prevenire la reintroduzione della malattia;
- Considerato che, l'attività di sorveglianza svolta nei confronti della Brucellosi ovina e caprina ha consentito il mantenimento della qualifica di Regione Ufficialmente indenne;
- Considerato il rischio di reintroduzione della Brucellosi e della Leucosi con importazioni di animali da altri territori;
- Considerato che, è necessario sottoporre a indagini mirate tutti i casi di aborto nelle specie bovina, bufalina, ovina e caprina e garantire il controllo nelle aziende a rischio;
- Considerato che, relativamente alla Tubercolosi bovina/bufalina, non a tutto il territorio della Sardegna è stata riconosciuta dalla Commissione Europea la qualifica di territorio ufficialmente U.I. ma fino ad ora solo alle Province di Oristano, Cagliari, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio e che a tali territori deve essere assegnato l'obiettivo di mantenere la suddetta qualifica;
- Considerato che, ai territori "non ufficialmente indenni (non U.I.)" da Tubercolosi (Province di Sassari, Nuoro e Carbonia-Iglesias) deve essere assegnato l'obiettivo di raggiungere la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da Tubercolosi;
- Considerato che, nel 2016, le attività di controllo ordinario svolte nei confronti della Tubercolosi bovina e bufalina non sono state completate in Provincia di Nuoro e che pertanto, in tale territorio dovranno essere sottoposti a controllo il 100% degli allevamenti bovini e bufalini controllabili anche nel 2017;
- Considerato che, data la situazione epidemiologica favorevole nelle altre Province non U.I. è possibile diradare le attività di controllo ordinario da svolgere nei confronti della Tubercolosi bovina e bufalina e controllare il 50% degli allevamenti controllabili nel 2017 e il restante 50% nel 2018;
- Accolte le indicazioni della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute – Ufficio III – sui Piani di Risanamento -Tubercolosi,- Brucellosi e Leucosi, sentiti i Centri di Referenza Nazionale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETA

CAPITOLO 1

Norme di carattere generale

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Piano disciplina le misure di risanamento e di controllo della Tuberculosis bovina, della Brucellosi bovina e bufalina, della Brucellosi ovi-caprina, nonché della Leucosi bovina enzootica.

Art. 2. Obiettivi

1. La Regione Sardegna assegna al Direttore generale della A.T.S. e per il suo tramite ai Servizi veterinari delle ASSL con "territorio non ufficialmente indenne (non U.I.)" da Tuberculosis (ASSL di Sassari, Nuoro e Carbonia), tra gli altri, l'obiettivo di raggiungere la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da Tuberculosis bovina e bufalina.

2. L'obiettivo di cui al comma 1 è conseguito attraverso il controllo programmato del 100% degli allevamenti bovini e bufalini della provincia di Nuoro e il 50% degli stessi allevamenti nelle province di Sassari e Carbonia-Iglesias e il mantenimento di una prevalenza attesa della Tuberculosis non superiore allo 0,1% su base annua, valutato attraverso le informazioni registrate nei sistemi informativi, fino al raggiungimento dei requisiti necessari a richiedere il riconoscimento della qualifica sanitaria di territorio U.I.

3. Lo stesso obiettivo è conseguito, inoltre, attraverso l'esecuzione del 100% dei controlli prima della partenza sugli animali che si movimentano da aziende situate nelle Province di cui al precedente comma 1, ai sensi del presente Decreto.

4. La Regione Sardegna assegna al Direttore generale della A.T.S. e per il suo tramite ai Servizi veterinari delle ASSL con territorio "ufficialmente indenne (U.I.)" da Tuberculosis (Cagliari, Oristano, Olbia, Lanusei e Sanluri) tra gli altri, l'obiettivo di mantenere la suddetta qualifica.

5. La Regione Sardegna assegna al Direttore generale della A.T.S. e per il suo tramite ai Servizi veterinari delle ASSL l'obiettivo di mantenere la qualifica di territori U.I. da Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica in tutto il territorio regionale.

Inoltre, il presente Piano mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a. Tutelare la sanità degli animali e la salubrità delle produzioni zootecniche;
- b. Prevenire l'insorgenza di zoonosi;
- c. Garantire la sicurezza alimentare;
- d. Garantire la sussistenza della condizione che la *B. melitensis* e *B. abortus* sono state eradiccate dalla popolazione ovina e caprina bovina/bufalina regionale;
- e. Garantire, in occasione della movimentazione degli animali, i controlli sanitari necessari a proteggere gli allevamenti ovi-caprini e bovini/bufalini dall'introduzione di nuovi casi di Brucellosi ed inoltre quelli bovini/bufalini dall'introduzione di eventuali nuovi casi di Tuberculosis e di Leucosi bovina enzootica;
- f. Ricercare e rimuovere le fonti residue d'infezione tubercolare negli allevamenti bovini e bufalini.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Art. 3. Disposizioni sanitarie

1. I controlli sanitari e le misure di sorveglianza e di risanamento, specifiche per ogni singola malattia, sono riportati nei capitoli di seguito indicati:

- a) Capitolo 2) Attività di controllo per la Brucellosi ovina e caprina per l'anno 2017;
- b) Capitolo 3) Attività di controllo per la Brucellosi bovina e bufalina per l'anno 2017;
- c) Capitolo 4) Attività di controllo per la Leucosi bovina e bufalina per l'anno 2017;
- d) Capitolo 5) Attività di controllo per la Tuberculosis bovina e bufalina per l'anno 2017.

2. Sono parte integrante e sostanziale del presente Piano i seguenti **Allegati**:

- A. Campione statisticamente significativo di capi ovini e caprini (5% di prevalenza attesa e un livello di confidenza del 99%) da sottoporre a test rispetto al numero totale di capi, di età superiore a 6 mesi, presenti in azienda;
- B. Scheda modalità di estrazione capi ovi-caprini da sottoporre a controllo;
- C. Scheda accompagnamento per l'invio di materiale patologico al laboratorio per cause di aborto e mortalità neonatale in allevamenti;
- D. Scheda indicazioni relative al motivo del prelievo che i Servizi veterinari competenti per territorio devono riportare nella scheda di accompagnamento campioni per Brucellosi;
- E. Campione di capi ovini e/o caprini inviati al macello, di provenienza extraregionale da sottoporre a test ($P \geq 10\%$; LC 95%);
- F. Scheda accompagnamento campioni d'organi di ovini e caprini macellati per diagnosi di Brucellosi;
- G. Scheda accompagnamento campioni d'organi di bovini e bufalini macellati per diagnosi di Brucellosi;
- H. Scheda invio campioni al laboratorio per diagnosi di Tuberculosis bovina e bufalina;
- I. Scheda protocollo consigliato per le disinfezioni nei focolai di Tuberculosis bovina e bufalina;

Art. 4. Qualifiche sanitarie e controlli

1. La Regione Sardegna ha ottenuto dalla Comunità Europea il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da Brucellosi ovi-caprina, Brucellosi bovina e bufalina e Leucosi bovina enzootica. Relativamente alla Tuberculosis bovina tale qualifica è attualmente riconosciuta per i soli territori delle province di Cagliari, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio e Oristano.

2. I Servizi veterinari competenti per territorio garantiscono la registrazione e l'aggiornamento in BDN delle qualifiche sanitarie attribuite a ciascuna azienda per ognuna delle malattie di cui al presente Decreto.

3. I Servizi veterinari competenti per territorio, oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, sospendono le relative qualifiche sanitarie di allevamento bovino e bufalino U.I. da Tuberculosis, da Brucellosi e Leucosi e di allevamento ovi-caprino U.I. da Brucellosi, nei casi di mancato rispetto della periodicità dei controlli e di mancata cooperazione del detentore degli animali con gli stessi Servizi nell'esecuzione delle attività di controllo previste.

4. Nelle aziende zootecniche non ufficialmente indenni da Brucellosi, Tuberculosis e Leucosi bovina e Brucellosi ovi-caprina, sono mantenute in essere tutte le attività di cui alla normativa comunitaria e nazionale vigente, sino al raggiungimento dei requisiti minimi necessari all'attribuzione delle qualifiche di U.I.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Art. 5. Identificazione degli animali e flussi informativi

1. Fatti salvi gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalle norme vigenti, in tutto il territorio delle province non U.I. per Tubercolosi bovina e bufalina (province di Sassari Nuoro e Carbonia- Iglesias) tutti i capi bovini oggetto di transumanza/ monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, devono essere identificati ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza del Ministro della Salute (OM) del 28 maggio 2015.
2. Nei territori di cui al comma 1 i Servizi veterinari competenti per territorio, provvedono a identificare gli animali presenti negli allevamenti infetti da Tubercolosi bovina, fatta eccezione per quelli già identificati elettronicamente, secondo le disposizioni di cui alla stessa OM 28 maggio 2015 entro due giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore della positività degli animali.
3. Nei territori U.I. in caso di focolaio di Tubercolosi bovina/bufalina, di Leucosi bovina enzootica, di Brucellosi bovina o di Brucellosi ovi-caprina, le autorità competenti regionali, fatti salvi gli obblighi previsti dalle norme vigenti, possono adottare le misure di cui al precedente comma 2.
4. Il Servizio veterinario competente per territorio notifica il sospetto, la conferma e la revoca dei focolai sul sistema informativo SIMAN e rende disponibili tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di risanamento e di controllo previste dal presente Piano nel sistema informativo SANAN con la tempistica prevista all'art. 3 comma 6 dell'Ordinanza richiamata al comma 1, e nel Sistema Rendicontazioni. Dette attività di registrazione possono essere effettuate anche mediante la modalità di cooperazione applicativa.

Art. 6. Misure sanitarie per le stalle di sosta

1. Le stalle di sosta rappresentano "unità epidemiologiche" distinte da ogni altra struttura zootecnica e pertanto devono essere fisicamente e funzionalmente separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso.
2. Nelle stalle di cui al comma 1, sono applicate tutte le misure previste all'art. 6 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015.
3. Il Servizio veterinario rendiconta le attività di controllo sulle stalle di sosta ai sensi dell'art. 6 comma 8 dell'Ordinanza di cui al comma 2.

Art. 7. Misure sanitarie per gli animali da ingrasso

1. Gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da allevamenti U.I. da Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi. Se provenienti da aziende U.I. ricadenti in territori di Province non U.I., tali animali devono risultare negativi alle prove diagnostiche ufficiali previste dalla normativa vigente effettuate nei trenta giorni antecedenti alla stessa introduzione per:
 - a) Tubercolosi bovina, se trattasi di animali di età superiore a 6 settimane (42 giorni);
 - b) Brucellosi bovina e bufalina e Leucosi bovina enzootica se trattasi di animali di età superiore a 12 mesi;
 - c) Brucellosi ovi-caprina se trattasi di animali di età superiore a 6 mesi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

2. I controlli di cui al precedente comma 1 possono essere effettuati nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione in allevamento, a condizione che gli stessi animali introdotti siano tenuti isolati fisicamente dagli altri animali presenti così da impedire qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati delle prove diagnostiche.

3. Sono riconosciuti ufficialmente indenni gli allevamenti da ingrasso nei quali gli animali rispettino le condizioni di cui al precedente comma 1, non vi siano animali dichiarati infetti a seguito dei controlli di cui al precedente comma 2 e non siano presenti animali con sintomi clinici riferibili a Tubercolosi.

4. La qualifica sanitaria per ognuna delle malattie di cui al presente piano attribuita a ciascun allevamento da ingrasso deve risultare registrata in BDN e aggiornata ogni anno.

5. Gli allevamenti da ingrasso possono movimentare animali, direttamente o attraverso una stalla di sosta, esclusivamente verso un macello o altri allevamenti da ingrasso.

6. La qualifica sanitaria di cui al precedente comma 4 è sospesa, ritirata e riacquisita sulla base delle disposizioni specifiche per ciascuna malattia previste dalla normativa vigente.

7. Previa valutazione della situazione epidemiologica e della possibilità di garantire una netta separazione tra le diverse unità produttive, le procedure di cui al precedente comma 6 possono essere limitate all'unità produttiva di appartenenza dei soli capi sospetti o infetti.

8. I Servizi veterinari di Sanità Animale competenti per territorio effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli di cui all'art. 8(3) del Regolamento (CE) n. 882/2004 e nel rispetto delle tempistiche di rendicontazione previste, i controlli svolti presso ogni allevamenti da ingrasso.

9. Gli stessi Servizi veterinari di cui al precedente comma 8 rendicontano le attività di controllo sugli allevamenti da ingrasso secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 5 dell'OM 28 maggio 2015.

Art. 8. Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente

I Servizi veterinari di Sanità Animale competenti per territorio autorizzano la movimentazione per transumanza e monticazione, il pascolo vagante, semibrado e brado permanente di animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dell'OM 28 maggio 2015.

Art. 9. Controlli degli animali in caso di sospetto di frode

1. Il Servizi veterinari di Sanità Animale competenti per territorio in caso di sospetto delle sotto elencate situazioni, sospende la qualifica sanitaria degli allevamenti interessati e le procedure d'indennizzo eventualmente in corso, ed effettua tutti i gli accertamenti necessari, ivi compresi quelli di natura genetica:

- a) Sostituzione di animali;
- b) Alterazione dell'identificazione;
- c) Movimentazione non autorizzata;
- d) Diffusione dolosa di malattia infettiva;
- e) Vaccinazione non autorizzata per brucellosi;
- f) Uso di sostanze farmacologicamente attive, atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche.

2. Nel caso in cui siano accertate le situazioni riportate al comma 1, fatte salve le necessarie comunicazioni all'autorità giudiziaria, gli stessi Servizi veterinari provvedono a far adottare apposita ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza alcun diritto d'indennizzo e revocano il codice di allevamento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Art. 10. Verifiche

1. I Responsabili dei Servizi veterinari di Sanità Animale competenti per territorio effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli previste dall'art. 8.(3) del Regolamento (CE) 882/2004:

- a) le verifiche sul campo circa il rispetto delle procedure seguite per le attività previste dalle disposizioni della presente ordinanza e della normativa vigente in materia;
- b) le verifiche, almeno ogni 4 mesi, del rispetto delle percentuali e della tempistica dell'attività svolta monitorata attraverso i sistemi informativi SANAN; SIMAN; BDN, con particolare riguardo a:
 - i. accertamenti diagnostici previsti dai piani di profilassi; misure da applicare agli allevamenti infetti di cui all'art. 5, commi da 1 a 4 dell'OM 28 maggio 2015;
 - ii. identificazione elettronica d'ufficio di cui all'art. 3, commi 2 e 3 dell'OM 28 maggio 2015;
 - iii. controlli svolti presso le stalle di sosta, di cui all'art. 6 del presente Decreto e provvedimenti conseguenti;
 - iv. controlli svolti presso gli allevamenti da ingrasso di cui all'art. 7 del presente Decreto;
 - v. accertamenti diagnostici di cui all'art. 9, commi 3 e 4 dell'OM 28 maggio 2015 e provvedimenti conseguenti.

2. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna comunica al Ministero della salute nella relazione sull'attività svolta:

- a) gli esiti delle attività di verifica sull'efficacia delle attività svolte e le eventuali azioni correttive adottate, di cui al precedente comma 1;
- b) lo stato di avanzamento dell'identificazione elettronica dei capi di cui all'articolo 3, comma 2 dell'OM 28 maggio 2015;
- c) lo stato di avanzamento nella registrazione e georeferenziazione dei pascoli di cui all'art. 9, comma 2 dell'OM 28 maggio 2015;
- d) le catture e i sequestri di animali senza proprietario di cui all'art. 9, commi 10 e 11 dell'OM 28 maggio 2015;
- e) le sospensioni delle qualifiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 10, comma 1 e le revoche del codice d'allevamento ai sensi dell'art. 10, comma 2 dell'OM 28 maggio 2015;
- f) i casi di aborto denunciati;
- g) il numero e l'esito delle prestazioni diagnostiche rese a privati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio relative a casi di aborto in bovini e ovi-caprini.

Art. 11. Indennizzi

Le indennità spettanti ai proprietari di animali abbattuti a seguito del riscontro di focolai o di positività sono erogate con le modalità previste dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui al presente Piano, è punito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D.lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

2. In caso d'inosservanza dell'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'Autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2.582,27.

3. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento o di macellazione degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Art. 13. Disposizioni finali

1. Il presente Decreto e gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, hanno validità fino alla data del 31.12.2017.

2. Il Piano, sulla base di variazioni della normativa, di mutazioni della situazione epidemiologica od a seguito di verifiche che abbiano evidenziato eventuali criticità, può essere modificato con determinazione del Direttore del Servizio di sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

3. Il Direttore Generale dell'A.T.S, i Sindaci, il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e di Sicurezza Alimentare regionale, i Servizi veterinari competenti per territorio delle ASSL, le forze dell'Ordine e gli allevatori, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e di far rispettare il presente Decreto.

4. Per tutte le fattispecie non previste dal presente Decreto si rimanda alle norme comunitarie, nazionali e regionali specifiche in materia.

5. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S.

CAPITOLO 2

Attività di controllo per la Brucellosi ovina e caprina, anno 2017

Art. 14. Aziende a rischio

1. È considerata a rischio:

- a) Un'azienda in cui sia stata accertata una non corretta applicazione delle norme vigenti sulla identificazione e/o sulla movimentazione animale;
- b) Un'azienda ovina o caprina che ha introdotto capi di provenienza extraregionale, indipendentemente dallo stato sanitario della regione di origine;
- c) Un'azienda ovina o caprina in cui si siano verificati aborti di natura infettiva e dove non si sia giunti ad una diagnosi di certezza;
- d) Un'azienda nella quale per motivi epidemiologici il veterinario ufficiale ritiene sussista un rischio specifico di contaminazione da *Brucella sp.*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Art. 15. Attività ordinarie di controllo per la Brucellosi ovina e caprina

2. Controlli in allevamento

- a) In tutto il territorio regionale, conformemente all'articolo 16 del Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, è praticato un controllo sierologico che dimostri, con un livello di confidenza del 99%, che almeno il 99,8% degli allevamenti non siano infetti.
- b) Ai fini dell'individuazione degli allevamenti da sottoporre al controllo sierologico, l'elenco delle aziende è estratto con modalità *random* tra gli allevamenti, dichiarati ufficialmente indenni, presenti sul territorio regionale.
- c) Nelle aziende estratte con le modalità di cui al punto precedente, sono sottoposti al controllo sierologico ufficiale un numero di animali di età superiore ai sei mesi, individuati mediante estrazione casuale, come riportato nella tabella di cui all'**allegato A**, in modo tale da rivelare una prevalenza pari o superiore al 5%, con un livello di confidenza del 99%. A tale fine sono riportate nella Scheda di cui all'**allegato B** alcune metodiche di selezione casuale in un gruppo di animali.
- d) L'individuazione e il sorteggio delle aziende random sono eseguiti dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) sulla base degli allevamenti presenti nella Banca Dati Nazionale. Gli allevamenti ovi-caprini delle aziende selezionate devono essere sottoposti a controllo non oltre il 31 luglio 2017.
- e) I detentori degli animali e i veterinari aziendali sono tenuti a notificare i casi di aborto al Servizio veterinario competente per territorio. I campioni sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS), accompagnati dall'apposita modulistica di cui all'**allegato C** debitamente compilata. L'IZS trasmette mensilmente un prospetto riassuntivo, relativo alle analisi effettuate, ai Servizi Veterinari competenti per territorio e al Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
- f) I Servizi veterinari competenti per territorio dovranno avere cura di indicare nell'apposita scheda di accompagnamento dei campioni il motivo di prelievo come chiaramente specificato nell'**allegato D**.

2. Attività in allevamenti a rischio

- a) Negli allevamenti che introducono ovini e/o caprini da riproduzione da territori extraregionali i controlli sierologici sono effettuati all'arrivo su tutti gli animali di età superiore a 6 mesi introdotti; questi devono essere tenuti isolati fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova;
- b) Sul gregge preesistente, dopo almeno 42 giorni e non oltre 60 giorni dall'introduzione degli animali di cui alla lett. a), sono effettuati controlli sierologici su un campione di animali di età superiore ai sei mesi secondo la numerosità di cui all'**allegato A** e le modalità riportate nell'**allegato B**;
- c) Se l'allevamento ricevente non deteneva altri capi ovi-caprini al momento dell'introduzione dei capi importati, questi ultimi devono essere sottoposti a prova sierologica entro 30 giorni dall'arrivo.
- d) Nei restanti allevamenti a rischio di cui all'art. 14, i controlli sierologici sono eseguiti su tutti i sospetti e se del caso sull'intero gregge.
- e) I sieri prelevati dagli animali devono essere inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nel modello 2 bis/33 la *tipologia* IV bis per quelli importati, e la *tipologia* VIII per gli altri allevamenti a rischio come indicato nell'**allegato D**.

3. Controlli nelle movimentazioni

Il controllo sierologico precedente la movimentazione deve sempre essere eseguito in tutti gli animali da movimentare appartenenti alle aziende di cui al precedente articolo 14. Detto controllo può essere eseguito anche su animali non appartenenti alle suddette aziende qualora il veterinario competente, in base alla valutazione del rischio, lo ritenga opportuno.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

4. Controlli nelle macellazioni

a) Tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi di provenienza extraregionale diretti al macello, all'atto della macellazione, devono essere sottoposti a controllo ufficiale sierologico, tramite SAR - Ag:RB, secondo un campione, in grado di rivelare una prevalenza pari o superiore al 10%, con un livello di confidenza del 95%, come indicato nella tabella di cui all' **allegato E**. Inoltre all'atto della macellazione dovranno essere adottate tutte le misure atte a evitare l'eventuale contaminazione da Brucella.

I campioni di siero sono inviati al laboratorio, accompagnati dal modello 2 bis/33 che deve riportare almeno il codice aziendale dell'azienda di spedizione e la sede dello stabilimento di macellazione con relativo numero di riconoscimento.

Ai fini della corretta elaborazione dei flussi informativi, le modalità di refertazione da parte dell'IZS dei risultati delle analisi sierologiche eseguite al macello devono consentirne la differenziazione rispetto ai controlli eseguiti in azienda.

b) L'IZS avrà cura di inviare copia del rapporto di prova degli esami risultati positivi alla FdC al Servizio veterinario richiedente e al Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Art. 16. Azioni sanitarie a seguito di positività per Brucellosi ovina e caprina

1. Ogni singolo campione sierologico SAR-positivo deve essere esaminato anche con la FdC. Ogni animale positivo alla SAR e negativo alla FdC deve essere considerato dubbio e dovrà essere ricontrollato non prima di 21 gg. dal precedente prelievo al fine di confermare o revocare il sospetto. In ogni caso, il riscontro di animali positivi alla SAR deve essere inserito in SIMAN come "sospetto d'infezione". L'allevamento in questione deve avere sospesa la qualifica, fino alla conferma/esclusione del sospetto.

2. Qualora in un allevamento ovino o caprino si riscontrino uno o più capi positivi anche alla FdC deve essere inserito in SIMAN il sospetto di focolaio e devono essere poste in essere tutte le azioni previste dal Decreto del Ministro della Sanità n. 453 del 2 luglio 1992 e successive modificazioni, in particolare:

- a) Revoca temporanea della qualifica di azienda ufficialmente indenne;
- b) Esecuzione dell'indagine epidemiologica iniziale, che deve essere registrata nel sistema SIMAN entro 8 giorni e una indagine epidemiologica conclusiva, da registrare in SIMAN, al termine delle operazioni di cui al comma 2;
- c) Controllo immediato su tutti i capi presenti di età superiore ai sei mesi non sottoposti al test;
- d) Controllo sierologico su tutti i capi di età superiore ai sei mesi negli allevamenti epidemiologicamente correlati all'azienda sospetto di focolaio;
- e) Abbattimento dei capi risultati positivi (SAR e FdC positivi) e dei capi reattivi (SAR positivi ed FdC negativi);
- f) Prelievo, all'atto dell'abbattimento, dei campioni e successivo invio all'IZS della Sardegna accompagnati dal modello di cui all' **allegato F** al fine di procedere con le prove di laboratorio per "tentativo d'isolamento di *Brucella spp.*";
- g) Applicazione delle misure di cui all'art. 18, comma 1, lettere c) e d) del Decreto Ministeriale 2 luglio 1992 n. 453, inerenti le misure sul latte prodotto in azienda.

3. In caso di isolamento di *Brucella spp.* il focolaio è confermato e si applicano le misure di cui all'art. 17 del presente Decreto. Relativamente alle attività necessarie al ripristino della qualifica sanitaria si rimanda a quanto disposto al capitolo IV lettera C, comma 1, b, del DM 2 luglio 1992 n. 453.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

4. Qualora la prevalenza dei sieri rinvenuti SAR positivi, calcolata sul numero dei campioni provenienti da un singolo allevamento, sia superiore al 4%, l'IZS della Sardegna avrà cura di eseguire l'esame della FdC sulla totalità dei sieri in questione.

Art. 17 - Misure sanitarie in caso di focolaio per Brucellosi ovina e caprina

1. Qualora in un'azienda ovi-caprina, sia isolata la *Brucella spp.* in uno o più capi, il Servizio veterinario competente per territorio, entro due giorni lavorativi dalla conferma di positività, dispone le misure previste all'art. 5, comma 1, dell'OM 28 Maggio 2015.

2. Nell'azienda sede di focolaio, l'autorità competente locale, sentito il parere dell'IZS della Sardegna e del Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione, può disporre l'abbattimento totale (Stamping out) dei capi presenti in conformità alle misure previste all'art. 5, comma 2, 3, 4, 5, 6, dell'OM 28 Maggio 2015.

CAPITOLO 3

Attività di controllo per la Brucellosi bovina e bufalina, anno 2017

Art. 18. Attività ordinarie di controllo per la Brucellosi bovina e bufalina

1. Tutti i casi di aborto devono essere obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'autorità competente. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) provvede all'accettazione dei campioni inviati al laboratorio accompagnati dalla modulistica di cui all'**allegato C** e all'esecuzione delle indagini di laboratorio comprese le prove microbiologiche di isolamento di *Brucella spp.*

2. L'IZS della Sardegna trasmette mensilmente un prospetto riassuntivo, relativo alle analisi effettuate, ai Servizi veterinari competenti per territorio e al Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza.

Art. 19. Controlli sulle movimentazioni e in aziende a rischio

1. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini provenienti da aziende riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi.

2. I bovini e bufalini di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna, fatta eccezione per quelli destinati a immediata macellazione, devono provenire direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi situati in territori ufficialmente indenni da Brucellosi.

3. Qualora i bovini e bufali di età superiore ai 12 mesi provengano da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ma situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, essi devono essere stati sottoposti con esito favorevole alla prova di sieroagglutinazione con antigene di Rosa Bengala (SAR-Ag:RB) (o, in alternativa alla prova Elisa su siero di sangue) e alla prova di fissazione del complemento per la ricerca di anticorpi anti-brucella (FdC) effettuate non oltre i trenta giorni precedenti l'uscita dall'azienda di origine. L'esecuzione del controllo dovrà essere chiaramente indicato nel relativo modello IV di introduzione degli animali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

4. Qualora il controllo di cui al precedente comma 3 non sia stato eseguito in partenza, i capi di nuova introduzione sono sottoposti al medesimo controllo entro trenta giorni dall'arrivo, in condizioni d'isolamento dal resto dei capi presenti nell'allevamento e fino all'esito delle prove stesse, con spese a carico del proprietario. I relativi emosieri devono essere inviati al laboratorio dell'IZS Sardegna indicando nelle annotazioni di cui al modello 2/33 il motivo del prelievo.
5. Analoghi controlli devono essere effettuati in tutti gli allevamenti bovini nei quali siano riscontrate non conformità alle norme sull'identificazione e sulle movimentazioni animali che possano far ritenere che sussista un rischio specifico di contaminazione da *Brucella spp.*
6. Ogni bovino sospettato di aver contratto la brucellosi è notificato all'autorità competente e sottoposto agli esami ufficiali per brucellosi, che devono includere SAR–Ag:RB e FdC, nonché un esame microbiologico dei campioni necessari prelevati in caso di aborto; il controllo sarà esteso anche alle altre specie sensibili presenti in azienda.
7. In ogni caso è necessario effettuare i controlli per la diagnosi diretta e indiretta di Brucellosi nei seguenti casi:
 - a) un'azienda bovina o bufalina in cui si siano verificati aborti di natura infettiva e dove non si sia giunti ad una diagnosi di certezza;
 - b) un'azienda nella quale per motivi epidemiologici il veterinario ufficiale ritiene sussista un rischio specifico di contaminazione da *Brucella spp.*

Art. 20. Misure sanitarie in caso di sieropositività per Brucellosi bovina/bufalina

1. Ogni singolo campione sierologico positivo alla SAR – Ag: RB deve essere esaminato anche con la FdC.
2. Qualora i capi positivi alla SAR-Ag: RB risultino negativi alla FdC, deve essere inserito in SIMAN il sospetto di focolaio e nell'allevamento sede di sospetto devono essere attuate le seguenti azioni:
 - a. sospensione della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi, fino alla conferma/esclusione del sospetto;
 - b. isolamento dei capi sospetti;
 - c. esecuzione e registrazione in SIMAN dell'indagine epidemiologica preliminare;
 - d. visita clinica sui bovini presenti in allevamento;
 - e. ricontrollo dei capi sospetti, non prima di 21 giorni dal precedente controllo SAR-Ag: RB positivo, mediante prelievo di sangue da sottoporre alle analisi sierologiche SAR-Ag: RB ed FdC;
 - f. in caso di aborto, prelievo di campioni biologici da sottoporre a esami di laboratorio comprese le prove microbiologiche di isolamento di *Brucella spp.*;
 - g. su gli altri capi bovini presenti, se ritenuto opportuno, possono essere eseguiti ulteriori esami di laboratorio o test diagnostici compreso l'utilizzo della brucellina.

Nel caso in cui i risultati degli accertamenti di cui ai punti c), d), f), diano esito favorevole e l'esame sierologico di cui al punto e) risulti negativo alla FdC, il sospetto può essere revocato.

3. Qualora in un'azienda si rilevino uno o più capi positivi alla FdC, devono essere attuate le misure previste dal D.M. 27 agosto 1994, n. 651, e dal D.M. 12 agosto 1997, n. 429, in particolare:
 - a) sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne, nel caso la positività con un titolo di 20 U.I.F.d.C/ml, riguardi un solo capo, revoca negli altri casi;
 - b) sospensione della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi degli allevamenti di aziende epidemiologicamente correlate fino a quando le prove di cui al successivo punto non abbiano fornito risultati negativi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

- c) controlli sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi dell'azienda di provenienza e di quelle epidemiologicamente correlate;
- d) isolamento e sequestro cautelativo dei capi riscontrati sieropositivi;
- e) abbattimento, entro 15 giorni dalla notifica di positività, dei capi positivi alla FdC, dai quali, all'atto della macellazione o dell'abbattimento, devono essere prelevati gli organi ai fini del "tentativo d'isolamento di brucella spp" e inviati all'IZS della Sardegna accompagnati dall'apposito modello di cui alla **allegato G**;
- f) un'indagine epidemiologica a conclusione delle attività sanitarie, da registrare in SIMAN;
- g) i controlli di cui alla precedente lettera c sono estesi anche alle altre specie sensibili presenti in azienda compresi ovini e caprini di età superiore a 6 mesi.

Art. 21. Misure sanitarie in caso di focolaio confermato per Brucellosi bovina/bufalina

Qualora in un allevamento bovino/bufalino, sia isolata la *Brucella spp.* in uno o più capi devono essere applicate le misure di cui all'art. 5 dell' OM 28 maggio 2015.

CAPITOLO 4

Attività di controllo per la Leucosi bovina e bufalina, anno 2017

Art. 22. Attività ordinarie di controllo per la Leucosi bovina e bufalina

1. In tutto il territorio regionale, conformemente al D.lgs 196/99, è praticato un controllo sierologico sull'1% degli allevamenti bovini e bufalini registrati in BDN. Ai fini dell'individuazione degli allevamenti bovini e bufalini da sottoporre al controllo sierologico, l'elenco delle aziende è estratto con modalità *random* tra quelle, dichiarate ufficialmente indenni da Leucosi bovina enzootica, presenti sul territorio regionale. L'individuazione e il sorteggio delle aziende *random* sono eseguiti dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) sulla base degli allevamenti presenti nella Banca Dati Nazionale. Nelle aziende selezionate sono sottoposti a controllo sierologico tutti i capi bovini e bufalini di età superiore a 12 mesi, non oltre la data del 31 ottobre 2017.
2. Se l'allevamento selezionato risulta di tipologia da latte con almeno il 30% delle bovine in lattazione il controllo può essere effettuato con la metodica ELISA latte mediante campionamento sul latte di massa, conformemente alle modalità previste dal D.lgs. n. 196/1999. Se la percentuale di bovine in lattazione è inferiore al 30% dell'effettivo o sussistono difficoltà logistiche o tecniche ad eseguire detto campionamento l'allevamento viene controllato con le modalità di cui al precedente comma 1.
3. Il riscontro clinico e/o ispettivo di casi di tumore sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a indagine da parte dell'autorità competente. Tale attività dovrà essere intensificata negli animali macellati e presso le aziende in caso di morte di animali adulti a fine carriera.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Art. 23. Movimentazioni

1. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini e bufalini provenienti da aziende riconosciute ufficialmente indenni da Leucosi bovina enzootica.
2. I bovini e i bufalini di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna, fatta eccezione per quelli destinati all' immediata macellazione, devono provenire direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori ufficialmente indenni da Leucosi bovina enzootica.
3. Qualora i bovini e bufalini di età superiore ai 12 mesi provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni da Leucosi bovina enzootica, devono essere stati sottoposti con esito favorevole a prova sierologica per Leucosi effettuata non oltre i trenta giorni precedenti l'uscita dall'azienda di origine. L'esecuzione del controllo dovrà essere chiaramente indicata nel relativo modello IV di introduzione degli animali.
4. Qualora il controllo di cui al precedente comma 3. non sia stato eseguito in partenza, i capi di nuova introduzione sono sottoposti a medesimo controllo entro trenta giorni dall'arrivo, in condizioni d'isolamento dal resto dei capi presenti nell'allevamento e fino all'esito delle prove stesse, con spese a carico del proprietario. I relativi emosieri devono essere inviati al laboratorio dell'IZS indicando nelle annotazioni di cui al modello 2/33 il motivo del prelievo.

Art. 24. Misure sanitarie in caso di positività per Leucosi Enzootica bovina/bufalina

1. Per i provvedimenti relativi agli animali riconosciuti infetti si rimanda alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della Leucosi bovina enzootica, così come modificato dal Decreto Ministeriale 12 agosto 1997, n. 429.
2. In caso di risultato non conclusivo al test ELISA sul siero, per uno o più campioni, l'IZS della Sardegna invia i campioni al Centro di Referenza Nazionale (CEREL) che dopo aver eseguito le opportune prove, comunica al Servizio veterinario richiedente il risultato definitivo necessario per la conferma o l'esclusione del sospetto.
3. In caso di positività all'ELISA latte si applicano le seguenti misure:
 - a) entro sette giorni dal risultato devono essere effettuati esami sierologici su tutti gli animali di età superiore a dodici mesi appartenenti all'azienda sospetta ed agli allevamenti epidemiologicamente correlati;
 - b) qualora si rinverano uno o più capi positivi alla prova sierologica, devono essere poste in essere tutte le azioni previste nel Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, e D.M. 12 agosto 1997, n. 429, per l'insorgenza di focolaio, ed in particolare:
 - sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;
 - prelievi sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi dell'azienda di provenienza e di quelle epidemiologicamente correlate;
 - abbattimento dei capi positivi alla prova sierologica.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Art. 25. Misure sanitarie in caso di focolaio per Leucosi bovina enzootica

1. Qualora in un allevamento bovino/bufalino, sia confermata la positività alla Leucosi bovina enzootica in uno o più capi, il Servizio veterinario, entro due giorni lavorativi dalla conferma, dispone le misure previste dall'art. 5, comma 1, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Maggio 2015;
2. Nell'allevamento sede di focolaio, l'autorità competente, sentito il parere dell'IZS della Sardegna e del Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione, può disporre l'abbattimento totale (Stamping out) dei capi presenti, in conformità alle misure previste all'art. 5, comma 2, 3, 4, 5, 6, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Maggio 2015.

CAPITOLO 5

Attività di controllo per la Tuberculosis bovina e bufalina, anno 2017

Art. 26. Definizione di animale infetto da Tuberculosis bovina e bufalina

Un bovino o un bufalo è considerato infetto da Tuberculosis quando:

- a. gli esami di laboratorio eseguiti su materiale biologico prelevato dello stesso abbiano permesso di isolare l'agente eziologico;
- b. l'indagine/valutazione epidemiologica condotta a seguito di riscontro di positività agli accertamenti diagnostici confermi il sospetto;
- c. l'indagine epidemiologica colleghi l'animale ad altro già considerato infetto;
- d. l'indagine epidemiologica a seguito di riscontro di lesioni in sede di macello confermi il sospetto.

Art. 27. Attività ordinarie di controllo per la Tuberculosis bovina e bufalina

- a) Tutti gli allevamenti bovini e bufalini controllabili della Provincia di Nuoro, devono essere sottoposti a controllo di routine nei confronti della Tuberculosis entro il 30 novembre 2017. In questi allevamenti devono essere sottoposti a controllo tutti gli animali di età superiore a 42 gg (6 settimane).
- b) Nelle Province non U.I. di Sassari e Carbonia Iglesias devono essere sottoposti a controllo di routine nei confronti della Tuberculosis il 50% degli allevamenti controllabili entro il 30 novembre 2017. In questi allevamenti devono essere sottoposti a controllo tutti gli animali di età superiore a 42 gg (6 settimane).
- c) Non saranno sottoposti a controllo di routine gli allevamenti bovini e bufalini delle province U.I. per il diradamento dei controlli previsto ai sensi del D.lgs. n° 196/99.
- d) Tutti i bovini e i bufalini di età superiore a 42 giorni, allevati nelle aziende situate nelle Province non U.I., e destinati alla movimentazione da vita devono essere sottoposti con esito favorevole ad intradermoreazione praticata non oltre i trenta giorni precedenti l'uscita dall'azienda di origine.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Art. 28. Movimentazioni

1. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini o bufalini provenienti da azienda riconosciute come ufficialmente indenni da Tubercolosi.
2. Qualora i bovini e bufalini di nuova introduzione di età superiore alle 6 settimane, provengano da aziende ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, questi devono essere stati sottoposti con esito favorevole a intradermoreazione non oltre i trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine.
3. I bovini e bufalini di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna, fatta eccezione per quelli destinati a immediata macellazione, devono provenire direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni da Tubercolosi, situati in territori ufficialmente indenni da Tubercolosi.
4. I Servizi veterinari, qualora la prova di cui al precedente comma 3 non sia stata eseguita in partenza, a patto che gli animali introdotti possano essere tenuti isolati fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova, provvedono all'esecuzione della prova d'intradermoreazione, che dovrà essere effettuata tra il 15° giorno ed il 42° giorno dall'arrivo, con spese a carico del proprietario. Nei casi in cui tale procedura non sia rispettata, entro il 42° giorno dall'introduzione degli animali, devono essere sottoposti a controllo intradermico, tutti i bovini e i bufalini di età superiore a 6 settimane presenti in azienda.

Art. 29. Misure in caso di sospetto e di conferma di focolaio di Tubercolosi

1. In caso di positività alla prova d'intradermoreazione o di riscontro al mattatoio di lesioni tubercolari, si applicano le misure di cui all' articolo 8 e all'allegato A punto I comma 3A e 3B, del D.lgs. n. 196 del 22 maggio 1999.
2. Nelle aziende sede di focolaio e nelle aziende epidemiologicamente correlate in cui vi è copresenza di animali della specie bovina e caprina, le misure sanitarie di lotta alla Tubercolosi previste per i bovini devono essere estese anche ai caprini.
3. In caso di sospetto di malattia per sintomi clinici o per correlazione epidemiologica, tutti i bovini presenti in azienda di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti alla prova tubercolinica.
4. Nelle aziende di bovini e bufalini nei quali è confermato un focolaio di Tubercolosi, ad eccezione di quelli a tipologia da ingrasso, e in quelli correlati epidemiologicamente con l'azienda focolaio, tutti i capi bovini e bufalini presenti, di età superiore ai tre mesi, sono testati, contestualmente alla prova di intradermoreazione, anche con la prova del *Y-interferon*. I capi risultati positivi a tale prova, ancorché negativi all'intradermoreazione, devono essere abbattuti e sono indennizzati secondo quanto previsto all'art. 19 del D.M. 15-12-1995, n. 592. L'esecuzione di tale prova deve essere interrotta quando nell'allevamento si riscontrano le seguenti condizioni:
 - a. assenza di positività alla prova intradermica;
 - b. assenza di lesioni all'esame ispettivo accurato degli animali macellati;
 - c. prevalenza della positività al *Y-interferon* non superiore al 5% nei capi sottoposti a test.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

5. Nelle aziende di cui al precedente comma 4, nel caso in cui si riscontrassero esclusivamente capi con reazione negativa alla tubercolina e reazione aspecifica o non discriminante al test del *Y-interferon*, almeno uno di essi deve essere macellato a scopo conoscitivo in impianti situati entro il territorio regionale. L'invio di tali animali deve essere segnalato sul Modello IV al veterinario ufficiale del macello, il quale all'atto della macellazione sottopone i suddetti capi ad una visita ispettiva, al fine di evidenziare eventuali lesioni riferibili alla Tuberculosis e prelevare campioni a scopo diagnostico.

Qualora l'animale non presenti lesioni riferibili a Tuberculosis, devono comunque essere prelevati campioni dei linfonodi specificati nella scheda di cui all'**allegato H** per l'invio al laboratorio. L'isolamento di *M. bovis* conferma la presenza di Tuberculosis e determina, per l'allevamento di appartenenza del capo, l'adozione delle misure sanitarie previste per i focolai. Qualora il laboratorio non confermi la presenza dell'infezione, l'autorità competente conferma o revoca le misure restrittive sulla base delle sole prove d'intradermoreazione.

Gli animali oggetto di macellazione diagnostica sono indennizzati ai sensi del D.M. 15-12-1995, n. 592.

6. L'invio al macello degli animali infetti o sospetti d'infezione deve avvenire sotto vincolo sanitario, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. prenotifica al veterinario ufficiale responsabile del mattatoio;
- b. trasporto mediante automezzi sigillati da parte del veterinario ufficiale;
- c. macellazione dei capi positivi entro 48 ore dall'arrivo al mattatoio;
- d. comunicazione di avvenuta macellazione al Servizio veterinario competente sull'allevamento.

7. Il protocollo consigliato per le disinfezioni nei focolai di Tuberculosis bovina è riportato nella scheda di cui all' **allegato I**.

Art. 30. Misure sanitarie in caso di focolaio per Tuberculosis bovina/bufalina

1. Qualora in un allevamento bovino/bufalino, sia confermata la positività per Tuberculosis in uno o più capi, il Servizio veterinario, entro due giorni lavorativi dalla conferma dispone le misure previste all'art. 5, comma 1, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Maggio 2015;

2. Nell'allevamento sede di focolaio, l'autorità competente, sentito il parere dell'IZS della Sardegna e del Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione, può disporre l'abbattimento totale (Stamping out) dei capi presenti, in conformità alle misure previste all'art. 5, comma 2, 3, 4, 5, 6, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Maggio 2015.

L'Assessore
Luigi Benedetto Arru